

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Redditi prodotti in forma associata

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

06

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

TUTELA E SICUREZZA

08

SICUREZZA SUL LAVORO

INTERNAZIONALE

09

MONITORAGGIO FISCALE

IMMOBILI

10

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

11

Leggi In evidenza

13

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Redditi prodotti in forma associata - Liquidazione di società semplice immobiliare - Esclusione da imposizione - Condizioni (risposte interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 nn. 689 e 691)

Con le risposte a interpello 8.10.2021 nn. [689](#) e [691](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'orientamento, già formalizzato in precedenti risposte di alcune Direzioni Regionali (interpello DRE Lombardia 22.4.2013 n. [904-91/2013](#) e interpello DRE Piemonte 29.9.2017 n. [901-526/2017](#)), secondo cui la cessione di immobili detenuti da più di 5 anni da parte di società semplici e la successiva devoluzione ai soci delle somme in sede di scioglimento delle società non determina tassazione in capo ai soci.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, la formulazione letterale dell'[art. 20-bis](#) del TUIR, che imporrebbe a rigore di tassare i soci in misura pari alla differenza tra le somme percepite e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata, va adattata al particolare caso delle società semplici, per cui nel caso specifico si deve considerare che:

- la cessione dell'immobile non dà luogo a plusvalenze in capo alla società semplice;
- non si verifica, quindi, alcun fenomeno di imputazione per trasparenza del reddito ai soci;
- conseguentemente, la devoluzione delle somme non comporta alcuna riduzione del costo fiscalmente riconosciuto ed è, quindi, neutra anche in sede di liquidazione.

Le due risposte a interpello confermano tale principio indipendentemente dal fatto che il socio sia una persona fisica non imprenditore, ovvero un'altra società (nella fattispecie, una società in accomandita semplice).

Nozione di reddito di partecipazione

Il punto di partenza del ragionamento delle risposte nn. 689/2021 e 691/2021 è rappresentato dalla valutazione della sussistenza o meno, in capo alla società semplice, di un "reddito di partecipazione", il quale viene imputato per trasparenza ai soci all'atto della sua produzione, indipendentemente dalla sua manifestazione numeraria.

Come a suo tempo evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. [6](#) (§ 7.12), il reddito di partecipazione, a sua volta, non costituisce una autonoma categoria reddituale, ma assume la natura della categoria reddituale da cui esso trae origine; nel caso esaminato dai due interpelli, se la liquidazione dei soci avviene con il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile, il reddito da partecipazione è ascrivibile alla categoria di riferimento (quella delle plusvalenze immobiliari) e non è, quindi, assoggettato a tassazione in virtù del possesso almeno quinquennale dell'immobile (diverso dall'area fabbricabile) da parte della società semplice.

Così come non esiste imposizione, "a monte", sulla società semplice, non può esservi imposizione, "a valle", in capo al socio.

Questa conclusione - precisa l'Agenzia delle Entrate - conserva la sua validità anche se, a rigore, l'[art. 20-bis](#) del TUIR prevede la tassazione delle somme ricevute in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione annullata, prescindendo da ogni altra circostanza.

Redditi tassati con ritenute a titolo d'imposta o imposte sostitutive

Nelle risposte nn. 689/2021 e 691/2021, l'Agenzia delle Entrate precisa che i principi sin qui esposti valgono anche se i redditi prodotti dalla società semplice sono esenti, o tassati con ritenute a titolo d'imposta o imposte sostitutive.

In questi casi, essi non concorrono alla formazione del reddito complessivo della società semplice e, quindi, una volta distribuiti non concorrono alla formazione del reddito dei soci.

Pur se non vengono fatti esempi pratici nelle due risposte (riferite a società immobiliari), il caso dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva riguarda le società semplici *holding* che, all'atto della cessione di partecipazioni, scontano l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 461/97 (e non imputano,

quindi, per trasparenza il reddito ai soci).

Applicando i principi delle risposte a interpello in commento:

- la società semplice *holding* che cede le partecipazioni e si scioglie con riparto in denaro ai soci del ricavato paga il 26% sulla plusvalenza, mentre i soci non sono più soggetti ad alcuna forma di imposizione sulle somme assegnate;

- la stessa società, se decidesse di rivalutare le partecipazioni, pagherebbe l'imposta sostitutiva sul valore di perizia (11%), mentre non assolverebbe più alcuna imposta sulle plusvalenze all'atto della cessione delle partecipate (in questo modo, anche i soci non subirebbero più alcuna imposizione).

art. 20 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 691

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 689

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2021 - "L'Agenzia conferma l'esenzione per lo scioglimento delle società semplici immobiliari" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 10.10.2021, p. 30 - "Società semplice, esente la vendita anche per i soci" - Gavelli G.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Capital gain - Somme relative alla revisione del corrispettivo - Trattamento fiscale (risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 686)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 n. [686](#) commenta l'applicazione del regime del *capital gain* al caso di cessione di quote societarie in presenza di clausole di integrazione del prezzo.

Determinazione della plusvalenza imponibile come reddito diverso

Le somme percepite in virtù di clausole di integrazione di prezzo non assumono un'autonoma rilevanza impositiva, ma devono essere assoggettate al medesimo regime fiscale del componente dal quale derivano (c.d. principio di continuità dell'imposizione).

Ne consegue che, nel caso di specie, si applica il c.d. regime del *capital gain* ex [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR.

Ai sensi dell'[art. 68](#) del TUIR, la plusvalenza di natura finanziaria imponibile come reddito diverso si individua come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.

Imposizione della plusvalenza realizzata

A partire dalle plusvalenze realizzate dall'1.1.2019, si applica l'imposta sostitutiva del 26% ex [art. 5](#) del DLgs. 461/97 anche per le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali di natura "qualificata".

Prima dell'introduzione del nuovo regime previsto dalla L. [205/2017](#), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate erano tassate parzialmente con aliquota IRPEF progressiva, concorrendo alla formazione del reddito:

- per il 40% del loro ammontare complessivo, se realizzate fino al 31.12.2008;
- per il 49,72%, se realizzate nel periodo compreso tra l'1.1.2009 e il 31.12.2017;
- per il 58,14%, se realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

In altri termini il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di "*perfezionamento del trasferimento*" della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo "*all'incasso del corrispettivo*".

In sostanza, viene chiarito che:

- il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile;
- mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere tassato.

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 68 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 686

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2021 - "Integrazioni di prezzo imponibili in base al momento della cessione" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Capital gain" - Sanna S.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il sostegno ad attività teatrali e spettacoli dal vivo ex DL 41/2021 convertito (c.d. "Sostegni") - Modalità e termini di presentazione della comunicazione delle spese (provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278)

Con il provv. 11.10.2021 n. [262278](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo previsto dall'[art. 36-bis](#) del DL 41/2021, approvando altresì il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'[art. 36-bis](#) del DL 22.3.2021 n. 41 convertito (c.d. DL "Sostegni") ha previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

I soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili (10 milioni di euro).

Quadro temporaneo aiuti di Stato

L'agevolazione è comunque riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche.

Nell'ambito della comunicazione delle spese, il soggetto richiedente il credito d'imposta o il suo rappresentante è infatti tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Per gli aiuti diversi dal credito in esame per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del *Temporary Framework*, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto, altresì, il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Nel caso in cui con il credito in esame risultino superati i limiti di cui alla predetta Sezione 3.1, nella comunicazione va indicato l'importo del credito rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata comunicazione della Commissione europea.

Modalità e termini di comunicazione delle spese ammissibili

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 14.10.2021 al 15.11.2021;

- in via telematica, utilizzando l'apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Dal 14.10.2021 al 15.11.2021 è inoltre possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Definizione del credito d'imposta effettivamente fruibile

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito "teorico", l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (10 milioni di euro).

Tale percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.11.2021.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000,00 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche "antimafia" previste dal DLgs. [159/2011](#). In tal caso, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Irrilevanza fiscale del credito d'imposta

L'[art. 36-bis](#) co. 5 del DL 41/2021 prevede espressamente che il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR (*pro rata* di deducibilità delle spese generali e, per i soli soggetti IRPEF, degli interessi passivi).

art. 36 bis DL 22.3.2021 n. 41

Provvedimento Agenzia Entrate 11.10.2021 n. 262278

Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2021 - "Dal 14 ottobre comunicazione per il tax credit attività teatrali e spettacoli" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 12.10.2021, p. 39 - "Credito d'imposta teatro e spettacoli: richiesta alle Entrate da giovedì" - Dan

Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2021 - "Nuovo tax credit per attività teatrali e spettacoli dal vivo" - Alberti

AGEVOLAZIONI FISCALI

Proroga dei c.d. vecchi impatriati - Periodo di esercizio dell'opzione (risposta interpello Agenzia Entrate 12.10.2021 n. 703)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 12.10.2021 n. [703](#) precisa che l'opzione per estendere di ulteriori cinque anni l'agevolazione dei c.d. "vecchi" impatriati, prevista dall'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019, può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato.

Caso oggetto di interpello

Il caso prospettato all'Agenzia ha ad oggetto un cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15.4.2019, il quale fruisce del regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 dal periodo d'imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.

La persona ha due figlie e la minore compie 18 anni nel luglio 2021, cioè in costanza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione; la questione attiene la facoltà di estendere il beneficio in scadenza nel 2023, mediante esercizio dell'opzione in via anticipata, entro luglio 2021.

Iscrizione all'AIRE

L'Agenzia ribadisce come, ai sensi dell'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019, risultino esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione i cittadini italiani che non siano stati iscritti all'AIRE; la medesima prescrizione è richiamata dal provvedimento 3.3.2021 n. [60353](#).

Si tratta di un mancato coordinamento normativo della disciplina in esame rispetto a quanto previsto dalla

norma agevolativa primaria (l'[art. 16](#) co. 5-ter del DLgs. 147/2015), la quale, prendendo atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, ha consentito l'accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all'AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In linea con tale impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2020](#) (§ 5) ha riconosciuto tale principio in modo generalizzato, anche per i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 2019.

Periodo di esercizio dell'opzione

In merito al periodo di esercizio dell'opzione, l'Agenzia precisa che quest'ultima non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, l'anno 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l'opzione dovrà essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, dall'1.1.2024 al 30.6.2024 (quindi, con efficacia per il quinquennio 2024-2028).

In altre parole, a regime, l'opzione per la proroga dei c.d. vecchi impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

Con la risposta n. [703/2021](#) sono, quindi, superati i dubbi sollevati in occasione della risposta a interpello n. [904-1173/2021](#) della DRE Lombardia, riguardante un caso in cui l'opzione per l'estensione del regime veniva esercitata pur non essendo spirato il quinquennio di agevolazione originario.

Verifica del requisito della presenza del figlio minorenn

La risposta n. [703/2021](#) sembra implicitamente confermare quanto precisato dalla circ. n. [33/2020](#) (§ 3.1) in merito alla verifica dell'analogo requisito della presenza di almeno un figlio minorenn richiesto per accedere alla proroga del beneficio per i nuovi impatriati. In particolare, in base alla circolare, tale requisito risulta verificato qualora il figlio minorenn "sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione"; sempre in base alla circolare "la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, relativamente all'ulteriore quinquennio".

Il fatto per cui, nel caso esaminato nella risposta n. [703/2021](#), la persona avesse, al momento del rientro in Italia, una figlia minorenn "convaliderebbe" quindi il beneficio per l'intero decennio.

art. 5 co. 2 bis DL 30.4.2019 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.10.2021 n. 703

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2021 - "Proroga dei vecchi impatriati una volta decorso il primo quinquennio agevolato" - Corso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributi a fondo perduto del DL 73/2021 ("Sostegni-bis") - Contributo per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni - Modalità e termini di presentazione delle istanze (prov. Agenzia delle Entrate 13.10.2021 n. 268440)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 13.10.2021 n. [268440](#), ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro di cui all'[art. 1](#) co. 30-bis del DL 73/2021 convertito.

Soggetti beneficiari

L'[art. 1](#) co. 30-bis del DL 73/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che:

- abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari");
- in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'[art. 1](#) del DL 41/2021 convertito ("Sostegni") o di cui ai commi da 5 a 13 dello stesso [art. 1](#) del DL 73/2021 (vale a dire il contributo "alternativo" per attività stagionali del DL "Sostegni-bis").

Contributi richiedibili

In estrema sintesi, i suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere (cfr. istruzioni per la compilazione dell'istanza):

- il solo contributo "Sostegni"; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo "Sostegni" e del contributo automatico "Sostegni-bis";
- il solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali;
- entrambi i contributi "Sostegni" e "Sostegni-bis" attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo automatico "Sostegni-bis".

Ammontare del contributo

L'ammontare dei contributi è determinato, per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto "Sostegni", applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tal caso sarà erogato anche il contributo automatico del "Sostegni-bis", qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto alternativo o attività stagionali del "Sostegni-bis" e che richiedono anche il contributo "Sostegni", al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 -31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020, viene applicata la percentuale del 20%. In tal caso, non viene riconosciuto il contributo automatico del DL "Sostegni-bis". Per i soggetti che non richiedono il contributo "Sostegni", la percentuale applicata è del 30%.

L'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000,00 euro.

Contenuto dell'istanza

Oltre ai dati generali, nell'istanza sono previste due distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai requisiti per chi intende usufruire del contributo "Sostegni" di cui alla lettera a) del comma 30-bis del DL [73/2021](#) e ai requisiti per chi intende usufruire del contributo alternativo "Sostegni-bis" di cui alle lettere b) o c) del citato comma 30-bis.

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Nell'istanza occorre indicare anche la modalità scelta per l'erogazione del contributo (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza può essere presentata:

- dal 14.10.2021 al 13.12.2021;
- direttamente o tramite intermediari;
- utilizzando l'apposito modello approvato (modello "Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto «decreto Sostegni e Sostegni-bis»");
- in via telematica, mediante l'applicazione *desktop* telematico.

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza per richiedere il contributo "Sostegni-bis" attività stagionali, devono aver presentato la liquidazione relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.

Nello stesso periodo (14.10.2021 - 13.12.2021) è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il suddetto termine.

Controlli prima dell'erogazione dei contributi

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e su quelli presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

art. 1 co. 30 bis DL 25.5.2021 n. 73

Provvedimento Agenzia Entrate 13.10.2021 n. 268440

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2021 - "Al via le istanze del contributo per i soggetti con ricavi fino a 15 milioni" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 15.10.2021, p. 34 - "Fondo perduto grandi imprese: cumulabili i contributi" - Gavelli - Pegorin
Italia Oggi del 15.10.2021, p. 25 - "Per il contributo a fondo perduto le istanze fino al 13 dicembre" - Galli
Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis" - Alberti P.
Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2021 - "Reintrodotta il contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni" - Alberti

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

Green pass per i lavoratori - Estensione ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato - Obbligo dal 15.10.2021 al 31.12.2021 - Novità del DL 21.9.2021 n. 127

di Giada Gianola

Dal 15.10.2021, il possesso del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati è diventato obbligatorio.

Di seguito, vengono riepilogati i relativi effetti per i datori di lavoro e i lavoratori.

Campo di applicazione

L'obbligo riguarda:

- i lavoratori;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro, compresi i professionisti e i lavoratori autonomi.

Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori sempre in *smart working* e i soggetti esenti dalla vaccinazione anti COVID-19 (questi ultimi dovranno preventivamente trasmettere al medico competente la relativa certificazione medica).

Per il settore pubblico è stato precisato che l'obbligo concerne non solo i pubblici dipendenti, ma tutti i soggetti che si rechino negli uffici pubblici per svolgere un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro (come i dipendenti impiegati nell'appalto dei servizi di pulizia o i corrieri che recapitano ai dipendenti che si trovino in ufficio la posta, anche privata). Sono esclusi dall'obbligo gli utenti che accedono agli uffici per l'erogazione di un servizio.

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro, per non incorrere in una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, prevista anche in caso di omesso controllo della certificazione verde, devono aver provveduto, ai sensi dell'[art. 9-septies](#) co. 5 del DL 52/2021, a:

- definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi in questione.

L'obbligo di eseguire i controlli non viene meno nemmeno nel caso in cui, in virtù dell'[art. 9-octies](#) del DL 52/2021, il datore di lavoro abbia richiesto ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il possesso o meno del *green pass*, non essendo il possesso del *green pass* oggetto di autocertificazione (la norma interessa sia il settore pubblico sia il settore privato).

L'attività di verifica:

- non può comportare la raccolta dei dati dell'intestatario;
- deve essere eseguita preferibilmente all'ingresso (in tal caso i controlli dovranno essere eseguiti cercando di evitare assembramenti, ritardi o code all'ingresso), ma può svolgersi anche a campione in un momento successivo;
- deve rispettare le modalità indicate dal DPCM [17.6.2021](#), le cui disposizioni sono state aggiornate e integrate dal DPCM [12.10.2021](#). In attesa degli interventi previsti da tale decreto, per verificare il *green pass* è possibile utilizzare l'app "VerificaC19", con possibilità per il preposto al controllo di domandare al soggetto l'esibizione di un documento di identità, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di green pass

I lavoratori privi del *green pass* al momento dell'accesso in azienda:

- non possono accedere al luogo di lavoro;
- sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze di natura disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata comportano la perdita della anzianità di servizio e della retribuzione e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. I soggetti che stiano attendendo il rilascio di una certificazione verde valida o del relativo aggiornamento, possono limitarsi a esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di medicina generale.

I lavoratori che risultino privi del *green pass* dopo essere entrati in azienda, a seguito di un controllo a campione, potranno essere soggetti:

- a sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità della condotta;
- a una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro, comminata dal prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro.

art. 9 octies DL 22.4.2021 n. 52

art. 9 septies DL 22.4.2021 n. 52

DPCM 12.10.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2021 - "Da oggi obbligo di green pass nei luoghi di lavoro" - Gianola Il Sole - 24 Ore del 15.10.2021, p. 6 - "Al lavoro con green pass o documenti sostitutivi" - Falasca

Italia Oggi del 15.10.2021, p. 31 - "Niente green pass, niente Cig" - Cirioli

Il Quotidiano del Commercialista del 13.10.2021 - "Firmato il DPCM sul controllo del green pass nei luoghi di lavoro" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2021 - "Possibile accedere al luogo di lavoro in attesa del green pass" - Negrini

Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2021 - "L'obbligo di green pass non vale per il lavoratore agile" - Tombari

Internazionale

MONITORAGGIO FISCALE

Beneficiari di trust opaco discrezionale - Quadro RW - Possibile esonero - Condizioni (risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 693)

Con la risposta a interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. [693](#), sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW in caso di istituzione da parte di una persona fisica residente di un *trust* irrevocabile, non fittizio e discrezionale con sede dell'amministrazione all'estero.

Titolarità effettiva degli investimenti esteri

Ai sensi dell'[art. 4](#) del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 2 lett. pp) e dall'[art. 20](#) del DLgs. 231/2007.

Quindi, nonostante il caso di specie riguardi un *trust* estero opaco, senza quindi beneficiari di reddito individuati in Italia, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i beneficiari dello stesso siano riconducibili ai "titolari effettivi" secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio ex DLgs. [231/2007](#).

Presenza di beneficiari individuati

Nel caso di specie, pur essendo il *trust* qualificato come "discrezionale", si valorizza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell'atto di *trust* (discendenti in linea retta del disponente).

Pertanto, i beneficiari si considerano tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dal *trust* e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo.

Inoltre, si conferma che in questo caso si applica il c.d. "approccio *look through*" anche se il *trust* è istituito in un Paese collaborativo. Ne consegue che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW devono indicare all'interno del medesimo ciascun investimento estero detenuto dal *trust*.

art. 4 DL 28.6.1990 n. 167

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.10.2021 n. 693

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2021 - "Titolari effettivi di trust esteri sempre soggetti al quadro RW" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 9.10.2021, p. 29 - "D'obbligo il monitoraggio del trust estero anche con la fiduciaria" - Vallefuoco V., Finocchi Finn M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Trust" - Mauro A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Monitoraggio fiscale" - Sanna S.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte di soggetti minori di 36 anni - Novità del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 14.10.2021 n. 12)

Con la circolare 14.10.2021 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove agevolazioni "prima casa" per i giovani, introdotte dall'[art. 64](#) co. 6-10 del DL 73/2021 convertito.

Ambito soggettivo

In primo luogo, l'Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, consistenti nel limite di età (36 anni) e nel limite di reddito (40.000,00 euro).

In coerenza con l'interpretazione letterale della norma, l'Agenzia precisa che il beneficio spetta a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno solare in cui stipulano l'atto di acquisto. Pertanto:

- Tizio, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021 ma compirà 36 anni a dicembre 2021, non potrà applicare il beneficio;
- mentre Caio, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021, ma compirà 36 anni nel gennaio 2022, potrà (in presenza delle altre condizioni) accedere al beneficio.

Per quanto concerne il requisito reddituale, l'Agenzia rileva che il limite di 40.000,00 euro annui è ancorato alle risultanze ISEE della parte acquirente, come regolamentate dal DPCM [159/2013](#) e dal DLgs. 147/2017.

In particolare, l'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Posto che il requisito ISEE deve sussistere al momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione:

- non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva;
- sussiste se il contribuente dichiara in atto di avere un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia ancora stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

Il requisito ISEE, anche se non espressamente richiesto, è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ad IVA.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, l'Agenzia conferma che:

- il beneficio si applica alle pertinenze, con gli stessi limiti con cui sono ammesse all'agevolazione prima casa di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#);

- il beneficio non si applica al contratto preliminare, in quanto non ha effetti obbligatori, con la conseguenza che il compromesso resta soggetto all'imposta di registro fissa ed all'imposta proporzionale su eventuali acconti o caparre e questa ultima può essere rimborsata entro 3 anni dal definitivo ove questo risulti godere

delle agevolazioni under 36 (viene quindi confermata la risposta a interpello n. [650/2021](#));

- il beneficio può trovare applicazione agli acquisti all'asta (viene quindi confermata la risposta a interpello n. [653/2021](#)).

Effetti del beneficio

Importanti chiarimenti riguardano, poi, gli effetti del beneficio. Si ricorda, infatti, che l'agevolazione prevista dall'[art. 64](#) co. 6-11 del DL 73/2021, consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale);
- per gli atti imponibili a IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

In proposito, l'Agenzia chiarisce che, per gli atti non soggetti ad IVA, opera anche l'esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, seppur non espressamente richiamata dall'[art. 64](#) co. 6 del DL 73/2021, in quanto ci si trova comunque nel campo di applicazione dell'[art. 10](#) co. 3 del DLgs. 23/2011 e il trattamento applicabile non può essere deteriore rispetto a quello previsto per l'agevolazione "prima casa" ordinaria.

Invece, per gli atti imponibili ad IVA - per i quali l'agevolazione si configura come credito di imposta - opera l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mentre l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie restano dovute in misura ordinaria.

Liberalità indirette collegate

Viene chiarito che, sebbene l'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90 preveda l'esclusione dell'imposta di donazione per le donazioni e liberalità "collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari" solo ove per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, la disposizione può trovare applicazione anche al caso di specie, atteso che l'esenzione prevista dall'[art. 64](#) co. 6 del DL 73/2021 presuppone l'astratta riconducibilità della fattispecie tra quelle "soggette a registro proporzionale".

art. 64 co. 6 DL 25.5.2021 n. 73

Circolare Agenzia Entrate 14.10.2021 n. 12

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2021 - "Per il bonus prima casa under 36 anche gli atti soggetti a IVA esenti da registro e ipocatastali" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 15.10.2021, p. 43 - "Bonus prima casa under 36, stretta sul requisito dell'età" - Busani Italia

Oggi del 15.10.2021, p. 27 - "Il bonus prima casa si rinnova" - Mandolesi

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa - Prima casa under 36" - Mauro A.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 16.7.2021

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Dichiarazione dei redditi precompilata - Comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria - Estensione ad ulteriori professionisti sanitari

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il presente DM viene ampliato l'ambito applicativo

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

dell'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo, infatti, viene esteso ad altri esercenti professioni sanitarie.

Nuovi soggetti obbligati

L'obbligo di invio telematico al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di:

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapeuta occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Sono inoltre tenuti all'invio dei dati i soggetti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.

Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema tessera sanitaria

Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema Tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Decorrenza dell'obbligo

L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2021.

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2022.

Modalità di invio dei dati

Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31.7.2015, 27.4.2018, 19.10.2020 e 29.1.2021.

Termini di invio dei dati

L'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve avvenire entro il 31.1.2022.

In relazione all'anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un'unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.

A decorrere dalle spese sostenute dal 2022, per tutti i soggetti obbligati, è previsto il passaggio ad una periodicità di trasmissione mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;

- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Primo anno di applicazione dell’obbligo

Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;

- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2021, in relazione ai nuovi soggetti obbligati per effetto del DM in esame.

Scadenze della settimana

16 ottobre 2021, Sabato *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d’imposta - Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d’imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d’imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d’imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d’imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell’ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a settembre

IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento dell'ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 ottobre 2021, Lunedì

Imposte dirette

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

19 ottobre 2021, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 9.30, per presentare a Unioncamere, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la registrazione di marchi europei e internazionali

20 ottobre 2021, Mercoledì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Inizio presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza con lo 0,4% era il 20.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre luglio-settembre

Altre scadenze

25 ottobre 2021, Lunedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Dipendenti, pensionati, collaboratori e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente - Presentazione del modello 730/2021 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di settembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a luglio, agosto e settembre

27 ottobre 2021, Mercoledì

Utili destinati ai Fondi mutualistici

Società cooperative "solari" non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute - Termine per il versamento ai Fondi mutualistici della quota del 3% degli utili di esercizio dell'anno precedente

28 ottobre 2021, Giovedì

Imposte dirette

Stabilimenti termali - Termine iniziale, a partire dalle ore 12.00, per registrarsi presso l'apposita piattaforma gestita da Invitalia, al fine di concedere uno sconto sul prezzo d'acquisto dei servizi termali (c.d. "bonus terme")

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti di REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza con lo 0,4% era il 30.7.2021, con sanzione dell'1,67% e interessi legali

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

29 ottobre 2021, Venerdì

Contributo Autorità regolazione trasporti

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare i residui due terzi del contributo dovuto per l'anno 2021

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2020 e per presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo

Imposte dirette

Venditori al dettaglio di libri - Presentazione al MIC, in via telematica, entro le ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

30 ottobre 2021, Sabato *

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

